



Sede Legale: Via Masaniello nr.4 75023 Montalbano J.co (Mt)
Tel. e fax 0835 971593 cell. 379 2930299
Mail: russosimonettistp@libero.it
p.e.c.: russocospitosimonetti@pec.it
www.russocospitosimonetti.com
Dr.ssa Maria Chiara Simonetti

Alla c.a. del Titolare dell'Azienda

Circolare nr. 1 del 05/01/2026

Oggetto: Rottamazione quinquies: come aderire entro il 30 aprile 2026

La definizione agevolata, a cui bisogna aderire tassativamente entro e non oltre il 30.04.2026, consente di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'agente della riscossione impegnandosi a versare l'importo a debito, depurato di sanzioni, interessi e spese di notifica, in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure fino a 54 rate in nove anni.

1. Rottamazione quinquies: quali carichi tributari rientrano.

La “Rottamazione-quinquies”, prevista nella Legge di Bilancio 2026 Legge n. 199/2025, riguarda i **carichi affidati all'Agente della riscossione** nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023** derivanti da **omesso versamento** di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'amministrazione finanziaria;
- contributi previdenziali dovuti all'INPS.

Sono **ammessi** alla nuova “Rottamazione” anche **coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti**, purché i carichi siano quelli ricompresi nell'ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.



2. Rottamazione quinquies: come pagare.

Il pagamento delle somme può essere effettuato:

1. in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026,
2. nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
 - a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
 - b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Attenzione: in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Rottamazione quinquies: decadenza.

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di **omesso** ovvero **insufficiente versamento** dell'**unica rata** scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di **omesso** ovvero **insufficiente versamento** di **due rate, anche non consecutive**, o dell'**ultima rata** del piano.

4. Rottamazione quinquies: come aderire.

Con successiva circolare verranno specificate le modalità di adesione alla nuova Rottamazione, ancora ufficialmente da definirsi con specifico provvedimento.

Il nostro Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e per assistervi nella procedura di adesione alla definizione agevolata.

Dott.ssa Maria Chiara Simonetti

(l. r. della S.t.P. Russo – Cospito - Simonetti)